

Associazione temporanea di imprese - Designazione dell'impresa capogruppo e attribuzione del potere di rappresentanza - Delegabilità dei poteri da parte del legale rappresentante della capogruppo - Ammissibilità - Fondamento.

L'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 157 del 1995, nella parte in cui dispone che le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario di un appalto di lavori pubblici conferiscono "mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo", e procura "al rappresentante legale dell'impresa capogruppo", non impedisce a quest'ultimo di nominare un procuratore per farsi rappresentare in determinati affari del raggruppamento, né di sceglierlo tra i partecipanti al raggruppamento stesso, derivando il potere gestorio dell'impresa mandataria e quello rappresentativo del suo legale rappresentante non direttamente dalla legge ma dalla designazione, libera e volontaria, delle imprese raggruppate che, pur obbligate a nominare una capogruppo ed a conferire procura al legale rappresentante della stessa, sono libere di scegliere quale debba essere designata come mandataria e, in caso di capogruppo con pluralità di legali rappresentanti, a quali di essi conferire la procura.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8407 del 27/04/2016